



*Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, La continuità degli affetti nell'affido familiare: documento di studio e di proposta, Roma, Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, 2017. URL: <http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/affetti-affido-familiare.pdf>*

Il documento, qui presentato, è stato elaborato dal Gruppo di lavoro sulla continuità degli affetti nell'affido familiare, attivato dalla Consulta delle associazioni e delle organizzazioni, presieduta dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Il legislatore, con la legge 173/2015, *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare*, ha voluto garantire il diritto alla continuità dei legami affettivi che si creano nella famiglia affidataria, nelle possibili situazioni in cui può evolversi un affido familiare e nel caso di un diverso collocamento del minore; prevedendo, inoltre, la possibilità di adozione, da parte della stessa famiglia, del bambino in affidamento, nel caso questi venga dichiarato adottabile e ne sussistano i presupposti, sempre che ciò corrisponda al suo superiore interesse.

A partire dal quadro normativo in tema di “continuità affettiva” tra minorenni e affidatari, il documento analizza l'applicazione della legge a un anno dalla sua entrata in vigore. Con l'intento di acquisire informazioni sulle prassi e gli orientamenti che si sono affermati per la scelta della famiglia adottiva, nei casi di minorenni provenienti da una precedente esperienza di affidamento familiare, il Gruppo di lavoro ha predisposto un questionario indirizzato a tutti i Presidenti dei tribunali per i minorenni del territorio nazionale. L'obiettivo era quello di verificare lo stato di applicazione della prima garanzia sostanziale della legge, ovvero la possibilità di adozione piena del minorenne da parte degli affidatari dopo un prolungato periodo di affidamento.

Si riportano, inoltre, le testimonianze di alcune famiglie affidatarie che sono state intervistate in merito al mantenimento del rapporto affettivo con il bambino nei diversi passaggi - rientro nella famiglia di origine, nuovo collocamento, adozione -, sulle modalità di applicazione delle procedure da parte dei tribunali per i minorenni e sulle prassi dei servizi sociali. Le informazioni che emergono evidenziano come ancora non si siano instaurate prassi condivise nei servizi e nei tribunali in relazione all'applicazione della legge. Per questo l'Autorità garante propone una serie di raccomandazioni destinate a tutti gli attori di sistema che si prefiggono di stimolare comportamenti virtuosi e prassi uniformi.

Tra le varie raccomandazioni, si invitano i servizi sociali competenti a preparare le famiglie affidatarie a un percorso di accoglienza flessibile, in modo da rispondere meglio alle possibili evoluzioni della situazione del minore. Fondamentale è che si operi col fine di informare le famiglie sui diritti che a esse sono riconosciuti. Di particolare importanza la possibilità di poter essere convocate dal giudice competente, che ha l'obbligo di sentirle prima di decidere sul futuro del bambino a loro affidato, pena la nullità del provvedimento. In questo ambito esse potranno anche presentare le loro memorie scritte. Di rilievo pure il fatto di potersi avvalere del supporto di un'associazione da loro scelta, sia rispetto al rapporto con i servizi sociali sia nel percorso verso una diversa collocazione del minore da loro accolto. La legge 173/2015 tiene, inoltre, conto della necessità di favorire una familiarizzazione graduale dei nuovi adulti di riferimento, per creare un clima di fiducia tra i vecchi e i nuovi caregivers e mantenere in essere le relazioni affettive del minore. Malgrado ciò, in alcuni casi, rimane in uso la prassi della “decantazione affettiva”, ovvero l'inserimento del minore in struttura, per “voltare pagina” rispetto all'affido e prepararsi al nuovo contesto familiare dell'adozione. Tale pratica è auspicabile che cessi, poiché priva il minore di un nutrimento emotivo di cui ha bisogno per il suo equilibrio psichico.

Negli allegati al documento si riportano il questionario utilizzato per la ricerca, la nota dell'Autorità garante per la richiesta di informazioni e le interviste.